

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3308 del 09/06/2025
Oggetto	Proc. MO11T0051 - Richiedente: Rizzo Filippo e Di Palma Salvatore. Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia ad uso parcheggio/area cortiliva in comune di Sassuolo (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3429 del 09/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove GIUGNO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia ad uso parcheggio/area cortiliva in comune di Sassuolo (MO).

Proc. Cod. MO11T0051

Richiedente: Rizzo Filippo e Di Palma Salvatore

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 12/2025 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la D.D.G. 13/2025 con la quale la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO

- dell'istanza pendente presentata dal sig. Rizzo Blasco Ardena alla Regione Emilia-Romagna, assunta al prot. n. PG/2011/289488 del 29/11/2011, proc. MO11T0051;
- dell'istanza pendente presentata da Di Palma Salvatore (C.F. DPLSVT63L11A294P) alla Regione Emilia-Romagna, assunta al prot. PG/2014/14660 del 21/01/2014, proc. MO4T0002;
- della richiesta di subentro nell'istanza di concessione in relazione ai dati disponibili da parte di questa Agenzia, presentata da Rizzo Filippo (C.F. RZZFPP62D04L916E) e assunta al

prot. PGM/2018/26270 del 18/12/2018, in quanto nuovo ed attuale proprietario acquirente possessore dell'immobile servito, adiacente all'area demaniale richiesta;

- delle integrazioni ricevute, assunte al prot. PG/2024/164397 del 12/09/2024 e al PG/2024/166693 del 17/09/2024, con la contestuale richiesta in solido da parte di Rizzo Filippo e Di Palma Salvatore (C.F. DPLSVT63L11A294P) di unificare la pratica MO11T0051 con la prat. MO14T0002;
- da tali integrazioni emerge che l'occupazione dell'area demaniale richiesta è di pertinenza del Fiume Secchia, da utilizzare come area cortiliva/parcheggio per una superficie complessiva di circa 470 mq, identificabile catastalmente al foglio 61 mappale 138 parte, fronte mappali 138 e 2 e al foglio 56 mappale 78 parte e fronte mappali 78 e 85 del Comune di Sassuolo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 387 del 18/12/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2025/79954 del 29/04/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che:

- il corso d'acqua demaniale denominato fosso dell'Ospedale, presumibilmente coincidente con la tratta fognaria del gestore HERA spa, risulta tombinato nell'area cortiliva oggetto di concessione;
- con nota prot. PG/2025/86418 del 09/05/2025, è stato comunicato ad Hera spa la necessità di regolarizzare l'occupazione per la concessione della suddetta tubazione interrata, in quanto la manutenzione e la gestione della tubazione interrata saranno responsabilità di HERA s.p.a., quale

gestore del Servizio Idrico Integrato, in particolare sulla base della segnalazione pervenuta a questo Servizio dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

- per i richiedenti è prevista solamente l'occupazione della relativa area di risulta della tombinatura del fosso dell'Ospedale ritenuta compatibile;

VERIFICATO che

- è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 28/11/2011;
- i richiedenti, con nota prot. PG/2025/85003 del 08/05/2025, hanno presentato la dichiarazione di non occupazione pregressa della risorsa demaniale;

RITENUTO:

- di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 249,92 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 166,61 euro pari a 8 mensilità;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- in data 28/05/2025 tramite PagoPA :
 - € 166,61 a titolo di quota parte del canone dovuto per l'anno 2025;
 - € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, in solido, a Rizzo Filippo (C.F. RZZFPP62D04L916E) e Di Palma Salvatore (C.F. DPLSVT63L11A294P) la concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia ad uso area cortiliva/parcheggio di circa 470 mq, identificabile catastalmente al foglio 61 mappale 138 parte, fronte mappali 138 e 2 e

al foglio 56 mappale 78 parte e fronte mappali 78 e 85 del Comune di Sassuolo, procedimento **MO11T0051**, con archiviazione del procedimento unificato nel presente MO14T0002;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari (PG/2025/101000 del 04/06/2025), nel quale dichiarano che garantiranno l'accesso a HERA s.p.a. per eventuali interventi di gestione e manutenzione della tubazione interrata del Fosso dell'Ospedale, qualora fosse necessario;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 249,92 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 166,61 euro pari a 8 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che i richiedenti hanno versato in data 28/05/2025 tramite PagoPA:
 - € 166,61 a titolo di quota parte del canone dovuto per l'anno 2025;
 - € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
7. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 28/11/2011;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del

20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da **Rizzo Filippo** (C.F. RZZFPP62D04L916E) e **Di Palma Salvatore** (C.F. DPLSVT63L11A294P) - cod. pratica **MO11T0051**.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia ad uso area cortiliva/parcheggio di circa 470 mq, identificabile catastalmente al foglio 61 mappale 138 parte, fronte mappali 138 e 2 e al foglio 56 mappale 78 parte e fronte mappali 78 e 85 del Comune di Sassuolo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2025 è fissato a 249,92 euro, di cui sono dovuti € 166,61 (8/12 del canone intero) per il corrente anno. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il

subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO11T0051;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2025/0079954 del 29/04/2025 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena:

“1. l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;

2. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT: è ammessa la presenza del serbatoio GPL e della recinzione amovibile richiesta per cui si chiede di

trasmettere entro 45 giorni una planimetria descrittiva del posizionamento della stessa;

l'installazione di eventuali ulteriori manufatti dovrà essere preventivamente autorizzata anche mediante eventuali atti di assenso di competenza comunale, conformandosi alle caratteristiche ritenute ammissibili;

3. i Richiedenti sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare alla stessa, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;

4. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della

ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;

5. i Richiedenti sono responsabili di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

6. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del corso d'acqua per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico dei Richiedenti;

7. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico dei Richiedenti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose;
8. i Richiedenti sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> ed a vigilare l'area, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, ivi compresi il preventivo allontanamento di mezzi, nonché la sospensione dell'utilizzo dell'area fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza; ogni responsabilità per l'utilizzo delle aree anche in caso di allerte emesse ed in corso di validità è totalmente a carico dei Richiedenti;
9. i Richiedenti sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare allo stesso, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;
10. l'occupazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
11. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'utilizzo dell'area demaniale in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
12. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
13. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito del presente procedimento."

2. Considerato quanto indicato nel medesimo nulla osta idraulico, assunto prot. PG/2025/0079954 del 29/04/2025:

- *l'area di pertinenza del fiume Secchia interferisce anche con il corso d'acqua demaniale denominato fosso dell'Ospedale, che trae origine dalla località Case Pifferi, appena a monte per poi confluire nel Canale di Modena;*
- *mediante consultazione dell'applicativo Moka Web – Servizio Idrico Integrato, il tracciato del suddetto corso d'acqua parrebbe coincidere con la tratta fognaria rete mista gestita da HERA spa;*
- *il corso d'acqua demaniale denominato fosso dell'Ospedale, presumibilmente coincidente con la tratta fognaria del gestore HERA spa, risulta tombinato nell'area cortiliva oggetto di concessione, prima dello scarico nel Canale di Modena, intercettato in un pozzetto per poi procedere parallelamente al canale medesimo.*

L'occupazione, la manutenzione e la gestione della tubazione interrata saranno responsabilità di HERA s.p.a., quale gestore del Servizio Idrico Integrato. Ai richiedenti è consentita esclusivamente l'occupazione dell'area di risulta della porzione di tratto tombinato del Fosso dell'Ospedale.

Dovrà essere garantito, in qualunque momento, l'accesso a HERA s.p.a. per eventuali interventi di gestione e manutenzione della tubazione interrata, qualora fosse necessario.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

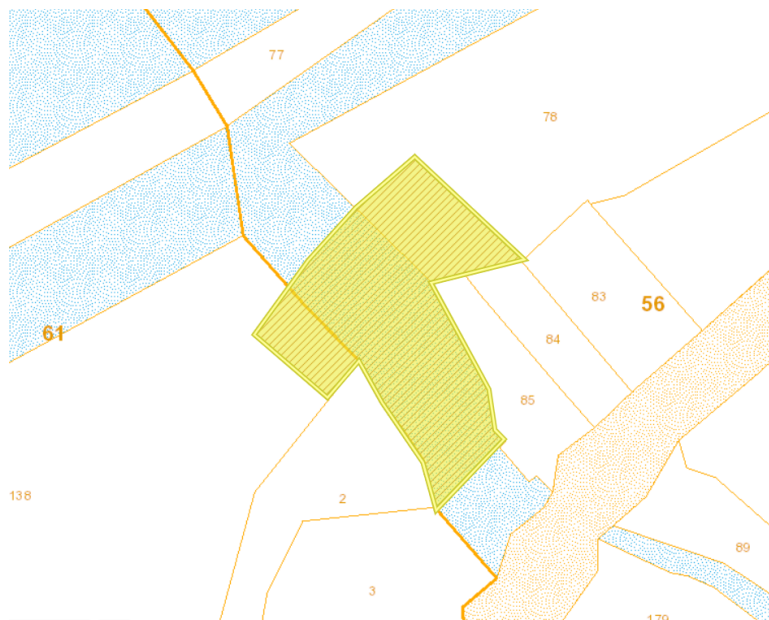
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente

naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione (PG/2025/101000 del 04/06/2025)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.